



(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

VERBALE DELLA SEDUTA DEL ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 31-07-24

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 31-07-24, tenutasi alle ore 17:00 presso la Sede del Libero Consorzio dei Comuni di Enna, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione in Prima convocazione, in seduta .

Risultano presenti alla seduta i Signori:

Battaglia Alessandro Presidente	Presente	Madonia Carmela Componente	presente
Dipietro Maurizio Componente	assente		

Assume la presidenza il Signor Battaglia Alessandro in qualità di Presidente assistito dal Componente Giovane Dott.ssa Carmela Madonia, quale Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea Consortile ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:

Battaglia Alessandro Presidente	Presente	Madonia Carmela Componente	presente
Dipietro Maurizio Componente	assente		

Proposta N.12	Del 31-07-24	Esito Esame: 2 favorevoli Numero delibera: 12
Oggetto:		
Lettura e Approvazione Verbali sedute precedenti		
Interventi: nessun intervento viene riportato dai soci presenti. Si da atto della lettura e si procede alla votazione.		



(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:

Battaglia Alessandro Presidente	Presente	Madonia Carmela Componente	presente
Dipietro Maurizio Componente	assente		

Proposta N.13	Del 31-07-24	Esito Esame: non procedibile. Numero delibera:
Oggetto:		
Statuto del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa - Adozione Modifica dell'ART. 3-		
Interventi:		
Preliminarmente l'Assemblea consortile prende atto della Comunicazione assunta al Protocollo dell'Ente al n. 3056 del 31.3.2024, fatta pervenire dal Sindaco di Enna, con allegata la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30.7.2024, con la quale è stata bocciata la proposta di proroga per come formulata dall'assemblea consortile con proprio atto n. 7 del 22.7.2024. Su richiesta del Presidente, si dà lettura della comunicazione pervenute da parte del Notaio Luca Prinzi assunta al protocollo dell'Ente al n. 3027 del 31.7.2024, del Presidente del Consorzio assunta al prot. N. 3054 del 31.07.2024 e nota del Notaio Luca Prinzi, assunta al protocollo dell'Ente al n. 305 del 31.07.2024, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. Intervengono i soci presenti e prendono atto, da quanto espresso con ampia disanima dal Notaio Luca Prinzi, che non sussistono i presupposti per procedere alla modifica dello statuto a maggioranza dei soci. Prende la parola il Presidente dell'A.C. Enna, Alessandro Battaglia, che fa la seguente dichiarazione: "a precisazione della deliberazione n. 17/2024, del 30.07.2024, sono autorizzato dal consiglio direttivo a stipulare modifiche statutarie e proroghe come stabilito nella riunione dell'assemblea consortile del 22/07/2024, esclusivamente alla presenza dei tre soci costituenti il consorzio. La Dott.ssa Madonia prende atto delle superiori comunicazioni, e costata l'assoluta impossibilità a procedere alla votazione della proposta Delibera n. 13 del 31.7.2024. Alle ore 18.15 si sospendono i lavori per un maggiore approfondimento della materia. Alle ore 20.00 riprendono i lavori. I presenti hanno diffusamente valutato l'evolversi delle decisioni e riconosciuto che diversi sono gli spunti di riflessione, che sembra rendere ineludibile la liquidazione ope-legis, per effetto della scadenza del termine di durata, come espressamente previsto dall'art. 23 dello statuto, che al 2° comma prevede espressamente che: "in caso di cessazione del consorzio il patrimonio, le attività e le passività sono ripartite tra gli enti associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione".		



(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

Pertanto riconoscono, di dover obbligatoriamente agire come sopra – con rammarico – riprendendo che il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa ha rappresentato un importante risorsa per l'economia del territorio ennese e provinciale. È fatto auspicio che ci sia spazio, in futuro, per una rilettura del contesto e di nuove scelte idonee a congiurare, nell'interesse della collettività, la salvaguardia della speciale condizione storica e strutturale del bene in una logica di rinnovati profili di eco sostenibilità e di implementazione della sua capacità attrattiva e di riverbero virtuoso per il territorio, in termini economici, culturali, sportivi e turistici.

Alla luce di quanto emerso nel dibattito, decidono di procedere ad una nuova convocazione urgente per la giornata di domani 1.8.2024, dell'Assemblea Consortile, avente l'ordine del giorno: "Determinazioni urgenti e consequenziali alla scadenza del termine del Consorzio". Auspicando la presenza di tutti i soci.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Sono le ore 21.00.

Il Presidente
Battaglia Alessandro

Il Consigliere Verbalizzante
Carmela Madonia

Dettaglio Email

Mittente: luca.prinzi@postacertificata.notariato.it

Destinatari: autodromopergusa@legalmail.it; protocollo@pec.provincia.enna.it;
protocollo@pec.comune.enna.it; automobileclubenna@pec.aci.it;

Data: 31-07-2024 **Ora:** 10:24

Numero Protocollo: 3027 **Data Protocollo:** 31-07-2024

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: STIPULA ATTO DI PROROGA ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Testo:

Il sottoscritto dott. Luca Prinzi, nella qualità di notaio incaricato della stipula dell'atto in oggetto:

- considerata la tipologia di atto da stipularsi;
- visto l'art.6, secondo comma, numero 3 del vigente statuto consortile;
- visti gli articoli 30, 31 e 114 del DLGS. 18/08/2000 n.267;
- viste le delibere degli organi competenti del Libero Consorzio Comunale di Enna e dell'Automobile Club Enna;
- avendo avuto notizia dalla stampa che il Consiglio Comunale di Enna non ha approvato la proposta di proroga in oggetto;

rende noto agli Enti in indirizzo, nella qualità di consorziati dell'Ente Autodromo di Pergusa, che non sussistono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia per potersi procedere alla stipula dell'atto in oggetto.

Ne consegue che l'appuntamento fissato per la data odierna deve ritenersi annullato.

Tanto si doveva.

Distinti saluti.

Notaio Luca Prinzi.



- P R E S I D E N Z A -

Prot. N. 3054

Enna, 31 Luglio 2024

Al Sig. Dott.
Luca Prinzi
Notaio in E N N A

OGGETTO: Stipula atto di proroga ente autodromo di Pergusa.-

In ordine alla Sua comunicazione P.E.C. in data odierna, assunta al protocollo di questo Ente al n. 3027 del 31.7.2024, ed alle motivazioni generiche ivi addotte, si chiede di conoscere con la massima urgenza gli estremi normativi che impediscono al Libero Consorzio Comunale di Enna ed all'Automobile Club di Enna di convenire e stipulare l'atto notarile contenente le modifiche statutarie approvate dagli stessi, determinando la cessazione del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, malgrado diversa volontà espressa dai predetti soci.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
(Dott. Francesco Paolo Buscemi)



IL PRESIDENTE
(Sig. Mario Sgrò)

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Circuito di Pergusa - 94010 Pergusa (En) - Centralino 0039.935.543111 - Tel/fax 0935.542025
E-mail: info@autodromopergusa.it - PEC: autodromopergusa@legalmail.it
P. IVA 00575770862

In risposta alla VS. **nota prot.n.3054 del 31/07/2024**, rendo noto quanto segue.

Premetto che, punto di partenza fondamentale della mia riflessione sulla questione della adottabilità della **modifica in oggetto a semplice maggioranza dei consorziati**, è stata la considerazione della **natura “sostanziale”** della modifica richiesta.

Principi generali che trovano conferma in diverse norme di legge che governano il sistema di disciplina degli enti disciplinati dal codice civile e da leggi speciali, inducono a ritenere che la proroga della durata, consistendo *in* e consentendo *una* permanenza del vincolo giuridico che deriva dalla stipula del negozio dal quale si è originato l'ente, sia una modifica che **“impatta”** in modo significativo sulle posizioni giuridiche degli interessati, che vengono tutelate attraverso tecniche differenziate a seconda degli interessi in gioco.

Rilevo al riguardo che gli stessi enti consorziati hanno ritenuto che la proroga della durata costituisca modifica sostanziale dello statuto, posto che i relativi rappresentanti legali si sono rivolti agli organi competenti per l'adozione delle relative delibere **“autorizzative”**.

Fatta questa premessa di ordine generale, rilevo e faccio rilevare che:

- a) l'art.6, secondo comma, numero 3) del vigente statuto consortile distingue in modo chiaro le *modifiche non sostanziali* (primo periodo) dalle *modifiche sostanziali* (secondo periodo), traducendosi detta distinzione in una **differente disciplina della procedura di adozione dei relativi atti**;
- b) a norma del citato articolo 6, per le modificazioni sostanziali dello statuto, **“si deve osservare la procedura prescritta dalla legge per la costituzione di un nuovo consorzio”**;
- c) ai sensi degli articoli 30, 31 e 114 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, gli enti locali possono costituire un consorzio stipulando una **convenzione**, *previa delibera degli organi competenti*.

Alla luce delle norme, di statuto e di legge sopra richiamate, ritengo che, in materia di modifiche sostanziali dello statuto in oggetto, il rinvio specificamente operato dal citato art.6 dello statuto alla procedura prescritta per la costituzione abbia una **triplice rilevanza giuridica**:

- ***in primo luogo***, ciò che è del tutto ovvio ed evidente, sotto il profilo della necessità che il rappresentante legale dell'ente consorziato venga **“autorizzato”** dall'organo dell'ente competente;
- ***in secondo luogo***, sotto il profilo, del **tipo di atto da stipularsi**, nel senso che una modifica sostanziale non può costituire una decisione adottata *sic et simpliciter* dall'assemblea consortile, ma deve tradursi nella stipula di una **nuova convenzione modificativa** di quella originaria (e delle eventuali precedenti aventi ad oggetto altre modifiche);



- **in terzo luogo**, sotto il profilo del **necessario consenso di tutti gli enti consorziati**; ed infatti:
 - se è vero che la modifica sostanziale può essere adottata **solo** rispettando la stessa procedura prevista per la costituzione di un nuovo consorzio;
 - se è vero, altresì, che in sede di costituzione, è necessaria la stipula di un'apposita convenzione;
 - se è vero, ancora, che la stipula di una convenzione si traduce nella stipula di un negozio giuridico per il quale, senza ombra di dubbio alcuno, è necessario il consenso di tutti i soggetti interessati;

se quanto sopra, come in coscienza professionale ritengo, è vero, ne deriva che l'adozione di una modifica sostanziale può essere adottata solo mediante la stipula di una nuova convenzione per la quale è necessario il consenso di tutti i soggetti interessati.

Ad abundantiam, rispetto agli argomenti sopra analiticamente esposti, rilevo altresì che l'art.2607 c.c., in materia di consorzi, rubricato "*modificazione del contratto*", testualmente dispone che "*il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati*".

La clausola di c.d. *salvezza* di una diversa volontà delle parti, quale legittimante la modifica del contratto di consorzio a maggioranza, deve costituire oggetto di specifica e puntuale previsione dello statuto; deve cioè costituire oggetto di una norma statutaria che – *non genericamente rispetto a qualsivoglia deliberato assembleare, ma con specifico e puntuale riferimento all'adozione delle modifiche statutarie (sostanziali)* – deroghi alla regola del necessario consenso di tutte le parti. A tal riguardo, rilevo che lo statuto vigente, con la clausola di cui all'art.6 sopra citato, disciplina bensì espressamente e puntualmente l'ipotesi delle modifiche (*sostanziali*) e, tuttavia, nel far ciò rinvia, senza lasciare spazio a dubbi interpretativi, alla procedura prescritta per la costituzione, in tal modo rendendo **necessaria**, anche in tal caso senza lasciar spazio a dubbi interpretativi, la stipula di una **nuova convenzione modificativa per la quale non può prescindersi, in forza di basilari e pertanto evidenti principi giuridici, dal consenso di tutte le parti interessate**.

In termini pratici: posto che è fuori discussione che la stipula della convenzione con la quale si **costituisce** il consorzio richiede il consenso di tutte le parti interessate; posto che è fuori discussione, altresì, che le modifiche sostanziali devono rispettare la **stessa procedura** prevista per la costituzione; ne deriva, *per evidenti ragioni di logica giuridica*, che le modifiche sostanziali, nel caso in esame, non possono essere adottate a semplice maggioranza.

In conclusione, alla luce dei suddetti argomenti, ho ritenuto non esservi ragionevolmente "*spazio*" per l'adozione di una modifica sostanziale in assenza del consenso di tutti gli enti consorziati.

Tanto si doveva.

Enna, li 31 luglio 2024

